



Monitoraggio e patrimoniali in Unico. I quadri RW ed RM

Come compilare la dichiarazione per le attività detenute all'estero e per corrispondere le nuove patrimoniali

La detenzione di capitali all'estero, relativamente alla compilazione del modello Unico, si "arricchisce" quest'anno di un nuovo adempimento, ossia evidenziare le attività finanziarie e gli immobili detenuti oltre confine da sottoporre alle nuove imposte patrimoniali introdotte dalla Manovra Monti.


È stata apportata una nuova sezione XVI nel quadro RM proprio per soddisfare tale scopo, ancorché le indicazioni al riguardo non paiono essere sufficienti, soprattutto perché "in corsa" e ad istruzioni già licenziate sono sopraggiunte le importanti novità del D.L. n.16/12, il decreto "semplificazioni", che in realtà complica, almeno al momento, l'obbligo dichiarativo. Le stesse attività devono poi, al pari degli altri possedimenti patrimoniali all'estero, essere monitorate nel quadro RW, secondo le regole che abbiamo già conosciuto nel passato e che sono state "cristallizzate" nella [C.M. n.45/10](#).

È pertanto necessario focalizzare l'attenzione sugli aspetti principali che caratterizzano i due quadri dichiarativi evidenziando, seppur in sintesi, i rispettivi presupposti normativi ed i riscontri da effettuare e tenendo presente sin da ora un assunto fondamentale: non è possibile procedere in funzione di automatismi. Le regole, gli obblighi compilativi, i presupposti soggettivi ed oggettivi, pur essendo di base simili, divergono nettamente in diversi aspetti, potendo ben verificarsi numerose circostanze in cui si procederà alla compilazione di uno solo di tali prospetti.

Nulla fortunatamente è cambiato, invece, in ordine alla dichiarazione degli eventuali redditi percepiti all'estero, dovendosi al riguardo verificare anzitutto le regole contro le doppie imposizioni, l'eventuale indicazione in Unico e la spettanza del credito d'imposta.

L'ambito soggettivo e oggettivo per la compilazione di RW

Senza voler tediare e rinviando alla C.M. n.45/10 per gli eventuali approfondimenti del caso, è comunque opportuno rammentare gli aspetti principali del quadro RW per poter comprendere quando e se compilarlo. Rimanendo alle sole persone fisiche, pur se imprenditori individuali o titolari di reddito di lavoro autonomo:



 Sono sottoposti al monitoraggio tutti i beni e le attività possedute all'estero dai residenti in Italia, a prescindere dalla modalità e dal tempo con cui si sono formati tali capitali. Pertanto, ad esempio, sul piano tecnico l'adempimento riguarda anche gli stranieri residenti relativamente a ciò che posseggono nel Paese di origine e ciò anche se tali patrimoni si sono formati quando essi erano ancora nel proprio Paese e non erano ancora giunti in Italia. L'obbligo in questione sussiste nell'ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Come precisato dalla C.M. n.45/10, qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia quello della nuda proprietà. Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l'obbligo di compilazione del modulo RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso. In particolare:

il monitoraggio è riferito alla sola quota parte di propria competenza



qualora l'esercizio dei diritti relativi all'intero bene richieda un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari (ad esempio, azioni in comunione, immobili in comproprietà);

si procede, invece, alla compilazione in riferimento all'intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza)



qualora il contribuente abbia la disponibilità piena delle attività all'estero. È il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi.

Gli esoneri soggettivi e oggettivi

Nel tempo, sia le disposizioni normative che i chiarimenti di prassi hanno delineato delle ipotesi di esonero dalla compilazione del quadro RW.

⇒ Non residenti e scudo fiscale

In primo luogo, non sono tenuti alla compilazione i non residenti e coloro che hanno effettuato lo scudo fiscale, ovviamente limitatamente ai beni scudati. In particolare, tutti i soggetti che hanno fatto ricorso al rimpatrio, anche giuridico, non dovranno più utilizzare il quadro RW, salvo ovviamente l'ipotesi del venir meno del rimpatrio medesimo (o perché non sussistono più le condizioni per il rimpatrio giuridico ovvero perché il contribuente ha di nuovo condotto all'estero le proprie disponibilità in precedenza rimpatriate).

Chi, invece, si è avvalso della regolarizzazione deve procedere alla compilazione del quadro RW, non sussistendo da quest'anno nessuna deroga temporale collegata all'anno di perfezionamento dell'emersione.

In forza dell'art.38, co.13, del D.L. n.78/10, i dipendenti che prestano in via continuativa attività lavorative presso la Commissione Europea ed altri organismi comunitari e internazionali⁵ e la cui residenza è stabilita in Italia *ex lege*, nonché i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all'estero per motivi di lavoro per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, sono esonerati da ogni adempimento in termini di monitoraggio in relazione a qualsiasi disponibilità detenuta all'estero, sia finanziaria che patrimoniale. La citata C.M. n.45/10 rammenta, al riguardo, che per effetto dell'art.14, primo paragrafo, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, l'esonero dal monitoraggio fiscale si applica anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici. Lo stesso art.38, co.13, prevede l'esonero anche a favore dei c.d. "frontalieri", ma limitatamente alle disponibilità finanziarie e patrimoniali detenute nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa.

⁵ Ad esempio, come illustrato dalla C.M. n.45/10, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE.

Al fine di individuare correttamente il momento in cui va verificato il presupposto soggettivo di esonero con riferimento alla condizione di “diplomatico” o di “frontaliero”, è intervenuta la [R.M. n.128/10](#), secondo cui la condizione soggettiva deve sussistere alla data del 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento.

⇒ Conti correnti all'estero

Non vi è poi l'obbligo del monitoraggio fiscale per i conti correnti all'estero rispetto ai quali i soggetti detentori hanno dato disposizione all'istituto estero di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero ad un conto italiano, dando specificazione nella causale dell'ammontare lordo e dell'eventuale ritenuta applicata all'estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta in ingresso sull'ammontare lordo degli interessi⁶. La C.M. n.45/10, peraltro, precisa che tale disposizione può essere resa dal contribuente anche nell'ipotesi di un conto corrente infruttifero nel presupposto che l'incarico possa avere ad oggetto i proventi che dovessero maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute.

⇒ Contratti e attività finanziarie con intermediari residenti

Inoltre, non vi è obbligo di monitoraggio anche per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati con un'impresa di assicurazione non residente, qualora il contratto sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano a cui sia stato conferito anche l'incarico di incassare i proventi derivanti da tali contratti⁷.

Infine, non si procede alla compilazione del quadro RW nel caso di attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione ad un intermediario finanziario residente, nonché nell'ipotesi di contratti produttivi di reddito di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento di intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti.

Le regole principali di compilazione del quadro RW

La prima doverosa precisazione riguarda gli immobili: a partire da Unico 2010, infatti, non sussiste più alcuna distinzione in funzione della modalità di tassazione degli stessi nel Paese di localizzazione. In pratica, tutti gli immobili all'estero, a prescindere se ivi tassati o meno, devono essere evidenziati nel quadro RW.

Dopo di che è necessario valutare le disponibilità e i patrimoni che si hanno all'estero alla data del 31 dicembre di ogni anno, al fine di verificare se è stata superata o meno la fatidica soglia di €10 mila che obbliga alla compilazione delle diverse sezioni del quadro RW. A tale riguardo, gli importi in valuta estera devono essere rapportati all'euro sulla base di uno specifico provvedimento che dovrà essere emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Le disponibilità estere devono essere indicate sulla base del relativo costo storico idoneamente documentato. In assenza di corrispettivo, deve farsi riferimento alle disposizioni fiscali che individuano il costo fiscalmente riconosciuto di un bene, come nelle ipotesi della donazione laddove si considera il costo di acquisto sostenuto dal donante. Se il costo non è altrimenti documentabile, deve farsi ricorso ad una perizia di stima. In aggiunta al costo storico, possono conteggiarsi anche gli eventuali oneri accessori, quali, come precisato dalla C.M. n.45/10, le spese notarili e gli oneri di intermediazione sostenuti per l'acquisto di un immobile.

Infine è bene sottolineare un aspetto interessante che emerge dalle istruzioni al modello Unico: come si legge chiaramente alla pagina 34 del fascicolo 2, “*non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d'imposta*”.

 Ricontrate dunque le condizioni soggettive, oggettive, le cause di esonero ed il valore delle attività, può procedersi alla compilazione.

⁶ C.M. n.54/E/02, concetto ribadito dalla C.M. n.45/10.

⁷ R.M. n.394/E/02.

⇒ Le sezioni II e III: il monitoraggio della consistenza e dei flussi

Le sezioni maggiormente interessate dalla compilazione sono la II (monitoraggio degli *stock* di investimenti all'estero) e la III (monitoraggio dei relativi flussi), sia in quanto trattasi delle casistiche più diffuse, sia perché strettamente collegate tra loro, atteso che la sezione III deve essere, per l'appunto, compilata in funzione degli eventi che riguardano la sezione II, tant'è che in linea di massima può asserirsi che se non si configura l'obbligo di compilazione della sezione II, non deve procedersi alla compilazione della sezione III.


Ciò nondimeno, possono verificarsi ipotesi di compilazione di una sola delle due citate sezioni. Ad esempio, se sono effettuati flussi verso, da o sull'estero di importi complessivi non superiori ad €10.000, dovranno essere monitorate solo le consistenze in sezione II, mentre nell'ipotesi di dismissione di dette consistenze, con relativa reintroduzione dei flussi in Italia (sempre se di importo superiore ad €10.000), sarà obbligatorio compilare la sezione III, pur in assenza della sezione II.

Per quanto concerne, invece, la sezione I, si rammenta brevemente che la C.M. n.45/10 ha sottolineato che in base all'art.2 del D.L. n.176/90, sono oggetto di monitoraggio i trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, sempreché l'ammontare complessivo di tali trasferimenti sia superiore, nel periodo d'imposta, ad €10.000. Tali trasferimenti possono essere stati effettuati, ad esempio, per il sostenimento di spese correnti, per motivi di studio o di salute. La segnalazione si riferisce esclusivamente ai trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro o titoli, effettuati tramite non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti. Sono esclusi da tale ambito:

- i trasferimenti sull'estero (rilevano esclusivamente quelli da e verso l'estero);
- i trasferimenti effettuati per mezzo di intermediari residenti;
- nonché i trasferimenti effettuati in forma diretta mediante trasporto al seguito.

Per quanto concerne il monitoraggio della consistenza (*stock*) nella sezione II del quadro RW, deve procedersi alla verifica dell'importo esistente al 31 dicembre, ovviamente superiore ad €10.000 se si tratta di un'unica attività detenuta all'estero, ovvero da valutare in termini complessivi per il totale delle attività finanziarie e patrimoniali (ad esempio, in caso di conto corrente di €8.000 e di immobile di €7.000 è comunque obbligatoria la compilazione della seconda sezione del quadro RW).

Come anticipato, le casistiche particolari riguardano le attività cointestate a più aventi diritto: si pensi ai conti correnti o agli immobili detenuti dai coniugi. In tal caso, deve verificarsi la sussistenza o meno della piena disponibilità dell'attività.



Relativamente al monitoraggio dei flussi in sezione III, deve in prima battuta essere analizzata con estrema attenzione la tipologia del flusso, ossia se trattasi di una movimentazione riconducibile al contribuente o avente come partecipanti anche soggetti terzi. In pratica, il monitoraggio riguarda solo le movimentazioni delle diverse attività del contribuente, come il trasferimento di denaro da un conto italiano all'estero. Ma nel caso di pagamenti verso terzi per spese correnti (ossia che non determinano investimenti da


monitorare), oppure della ricezione di pagamenti dall'estero (si pensi alla locazione dell'immobile all'estero), il monitoraggio non deve essere effettuato (fatta salva l'ipotesi di pagamenti effettuati tramite intermediari non italiani, che devono essere evidenziati in sezione I).

La C.M. n.45/10 ha precisato che, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengono più intermediari, nei dati da riportare in sezione III deve essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia. Inoltre, se le operazioni sono trasferimenti verso l'Italia (codice 2 da utilizzare in colonna 2 dei righe della sezione III) o verso l'estero (codice 1), nella colonna 4 si riporta sempre l'estremo dell'intermediario Italiano. Solo se trattasi di operazioni estero su estero (ossia codice 3), nella colonna 6 dei righe della sezione III si indica il conto estero di destinazione.

Infine, se il contribuente pone in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo dell'indicazione delle singole operazioni di trasferimento, si può indicare, in riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero, dall'Italia e sull'estero, indicando l'importo nella colonna 8 ed il codice operazione nella colonna 3.

Concludendo, è bene rammentare il comportamento da adottare nel caso classico di invio di denaro a favore di un familiare all'estero. Se i flussi confluiscono su conti intestati a terzi soggetti e non nella disponibilità del residente in Italia, in capo al soggetto che invia i soldi all'estero non sorge l'obbligo di compilare la Sezione III, in quanto non si hanno investimenti da monitorare in sezione II. Pertanto, il quadro RW non deve essere compilato, aspetto peraltro confermato nella C.M. n.45/10. Si segnala, inoltre, che non avendo la disponibilità del conto estero non è nemmeno dovuta la nuova imposta patrimoniale e dunque non si compila nemmeno la sezione XVI del quadro RM.

Caso diverso, invece, è l'ipotesi di conto estero cointestato: in tale evenienza, avendosi la disponibilità del conto corrente su cui sono confluiti gli invii monetari, deve procedersi al monitoraggio fiscale nel quadro RW, peraltro in riferimento al valore assoluto del conto, mentre sarà dovuta la nuova patrimoniale in proporzione alla quota e ai mesi di possesso, dovendosi compilare il quadro RM, sezione XVI. Analizzata la situazione in capo a colui che provvede agli invii monetari, è altresì necessario analizzare la situazione in capo al familiare destinatario dei flussi (ad esempio il figlio).



Allo stesso tempo, il familiare è debitore della nuova patrimoniale e deve compilare anche il quadro RM. Ciò anche se il familiare è fiscalmente a carico, nel qual caso compilerà solo il frontespizio di Unico ed i quadri RW e RM. Inoltre, pur se il figlio non è l'autore materiale dell'invio dei soldi, che avviene ad opera del padre, la C.M. n.45/10 ha illustrato che ragioni di opportunità consigliano la compilazione della sezione III del quadro RW, anche al fine di evitare segnalazioni di anomalia circa la “nascita” di una consistenza all'estero in assenza del “flusso” di alimentazione.

Chi deve pagare la patrimoniale e compilare il quadro RM

Le nuove patrimoniali per i beni posseduti all'estero sono di due tipi ed incidono le attività finanziarie e gli immobili. Già in questo, dunque, vi è una prima differenza rispetto ad RW

in quanto non sono “aggredditi” tutti gli investimenti oltre confine (ad esempio, i natanti sono sottoposti al monitoraggio, ma non alla patrimoniale). Come per il quadro RW, le imposte sono dovute dai soggetti residenti, ivi compresi gli stranieri stabilizzati in Italia. Non devono la patrimoniale, invece, i non residenti, anche se cittadini italiani.

Contrariamente al quadro RW, per le patrimoniali non sono previste condizioni di esonero e, pertanto, tale imposta è dovuta anche dai dipendenti che prestano in via continuativa attività lavorative presso la Commissione Europea ed altri organismi comunitari e internazionali (seppur con regole specifiche per quanto concerne gli immobili), dai c.d. “frontalieri” e da coloro che, ad esempio, hanno cause oggettive di esonero dal quadro RW, come nell’ipotesi dei conti correnti su cui è stata data disposizione di accreditare eventuali interessi direttamente sui conti italiani.

In ultimo, le imposte patrimoniali non prevedono esoneri specifici in funzione degli importi da indicare nel quadro RM, non essendo dunque rilevante la circostanza che le attività siano di valore complessivo inferiore ad €10.000: solo nel caso della patrimoniale riferita agli immobili è prevista la relativa non debenza se di importo non superiore ad €200.

La nuova patrimoniale sugli immobili

Come anticipato, la nuova patrimoniale trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti persone fisiche residenti in Italia proprietari o titolari di altro diritto reale sugli immobili localizzati all’estero. La misura della patrimoniale, in linea generale, è dello 0,76% e dalla stessa è scomputabile un credito d’imposta pari all’eventuale patrimoniale pagata nello stato Estero. L’imposta è dovuta a prescindere dalla destinazione dell’immobile ed è calcolata proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto.

Al fine, in qualche modo, di evitare che la patrimoniale possa incidere soprattutto i residenti cittadini stranieri, il D.L. n.16/12 è intervenuto nel comma 15 dell’art.19 del D.L. n.201/11, prevedendo una condizione di esclusione oggettiva dal pagamento del tributo nel caso in cui lo stesso non superi l’importo di €200. Come esplicitato dalla relazione illustrativa, per la verifica dell’esonero dal pagamento rileva esclusivamente l’importo che si determina attraverso l’applicazione dell’aliquota d’imposta dello 0,76% al valore dell’immobile. Ne consegue che resta dovuto il versamento per un importo fino ad €200, qualora la riduzione sotto la soglia limite derivi esclusivamente dalla deduzione del credito d’imposta corrispondente all’ammontare dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Il citato D.L. n.16/12 ha anche introdotto alcune regole particolari riguardanti i seguenti tre aspetti.

1. Valore dell’immobile

Nella prima versione della nuova patrimoniale è previsto che il valore dell’immobile su cui applicare l’aliquota dello 0,76% “è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile”. Mediante il D.L. semplificazioni, invece, è stato previsto che per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni il valore di riferimento è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti: solo se manca tale valore dovrà applicarsi la disposizione “generale”, ossia il costo storico o il valore attuale.

2. Imposta sostitutiva

Come detto, la stessa è fissata nella misura dello 0,76%, ma con un soglia di esonero di €200. Nel caso, invece, dei soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la

cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati, è previsto, in sostanza, un meccanismo analogo all'IMU, con un'aliquota pari allo 0,4% ed il riconoscimento del medesimo meccanismo di detrazione. La riduzione, comunque, riguarda esclusivamente l'immobile adibito ad abitazione principale all'estero e le relative pertinenze e si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero.

3. Scomputo della patrimoniale estera

Come già anticipato, in linea generale dalla nuova patrimoniale è possibile scomputare eventuali patrimoniali pagate all'estero. Nel caso, però, degli immobili localizzati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, si prevede di dedurre dall'imposta patrimoniale dovuta in Italia le imposte di natura patrimoniale e quelle di natura reddituale sempreché, per queste ultime, non si sia già fruito delle previsioni di cui all'art.165 del Tuir.

La nuova patrimoniale per le attività finanziarie

Le regole relative alla patrimoniale per le attività finanziarie detenute all'estero di base sono sostanzialmente le stesse analizzate per gli immobili sia sul fronte soggettivo che oggettivo. Non sono, comunque, previste regole di calcolo agevolate sia per i dipendenti pubblici all'estero, sia per i cittadini dell'UE o dello Spazio Economico Europeo. La misura della patrimoniale è fissata nell'1 per mille annuo per il 2011 e per il 2012 per poi divenire dell'1,5 per mille a regime a decorrere dal 2013. Mediante il D.L. semplificazioni è stato, però, previsto che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta proporzionale sul valore delle attività finanziarie è dovuta nella misura fissa di €34,20.

Restano comunque da chiarire alcuni dubbi applicativi, quali ad esempio il calcolo della sostitutiva nel caso dei conti correnti aperti o chiusi in corso d'anno (sembra che in tale ipotesi comunque l'importo da pagare sia di €34,20), o ancora le ipotesi di conti cointestati (si dovrebbe suddividere l'importo tra i titolari del conto).

 È bene sottolineare che per le attività finanziarie non è prevista una soglia di non debenza della patrimoniale.

A differenza degli immobili, dove è data facoltà di ricorrere al valore storico se documentato, le attività finanziarie devono essere sempre valorizzate al valore di mercato (comma 20), *“rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute... anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività”* e solo in assenza dello stesso è possibile ricorrere al valore nominale o di rimborso. Questo periodo della disposizione è destinato a suscitare perplessità applicative quando l'attività finanziaria è dismessa, acquistata o modificata in corso d'anno: presumibilmente, la valorizzazione dovrà comunque avvenire in forza dell'art.9 del Tuir ed in riferimento ad una data prossima a quella ultima di detenzione.

La compilazione di RM

In via preliminare deve evidenziarsi che al momento le regole di compilazione del quadro RM non possono ritenersi “attendibili” e sicuramente necessiteranno di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e ciò per un motivo molto semplice: le istruzioni ed il relativo modello Unico sono state pubblicate e rese definitive prima delle importanti variazioni apportate dal D.L. n.16/12 e, pertanto, le modifiche ivi contenute non sono affatto state considerate nella predisposizione del modello. Vedremo in che modo sarà opportuno procedere per evitare errori nella determinazione dell'imposta dovuta.

La sezione XVI del quadro RM si presenta comunque semplice.

Infatti, nei righe RM33 e RM34 deve essere indicato solo il valore delle attività finanziarie o degli immobili detenuti all'estero, con la relativa indicazione della quota e del periodo di possesso. Le istruzioni sono molto avare al riguardo ed il riferimento al "plurale" sembra lasciar intendere che il contribuente possa non essere tenuto a distinguere le diverse attività, potendo procedere addirittura alla sommatoria delle stesse distinguendo solo tra totale degli immobili e totale delle attività finanziarie, atteso che d'altra parte non devono effettuarsi particolari indicazioni circa lo Stato estero in cui sono detenute. L'indicazione "accorpata" in RM è, però, possibile solo nel caso in cui vi sia perfetta coincidenza della detenzione delle attività nell'arco dell'anno e del relativo possesso: è evidente, ad esempio, che se si possiede una quota di partecipazione al 25% in una società estera e poi si detiene al 50% un'obbligazione, giocoforza bisognerà procedere alla separata indicazione delle attività, caratterizzate da una diversa quota di possesso.

Se le indicazioni sono semplici, è bene ricordare che il quadro RM è del tutto indipendente dalla compilazione del quadro RW. Ad esempio, con specifico riferimento ai conti correnti, si chiede l'ammontare dell'attività finanziaria estera, la percentuale ed il periodo di possesso, non essendo necessario che lo stesso esista al 31 dicembre. Inoltre, non vi sono importi minimi al di sotto dei quali non è dovuta la patrimoniale. Pertanto, potremmo avere casistiche di RW non compilato (conto corrente chiuso o con saldo inferiore ad €10.000 e flussi anch'essi inferiori a tale cifra), con obbligo comunque di compilazione di RM (per tacere, come detto, delle ipotesi di esonero).

Il problema ancora irrisolto riguarda, inoltre, l'importo da pagare. In forza delle variazioni apportate dal D.L. n.16/12 per i conti correnti, l'importo dovuto è fisso in misura complessiva di €34,20 ma resta da capire se è lo stesso è da proporzionare sul piano temporale (si pensi ad un conto aperto o chiuso in corso d'anno) ed in funzione dei cointestatari.

Per quanto riguarda gli immobili, invece, posto che la compilazione della sezione XVI di RM segue le stesse regole delle attività finanziarie, è bene ricordare che potrebbero esservi casistiche di aliquote impositive e di basi imponibili diverse. Inoltre, l'imposta non è dovuta se di importo non superiore ad €200 (al riguardo, non è dato sapere se sussiste un esonero dalla compilazione del quadro RM).

La differenza maggiore rispetto al quadro RW emerge nel caso di immobili cointestati a più proprietari, come nel caso dei coniugi. Si è visto in precedenza che nel quadro RW ognuno indica, nella sezione II, il valore riferito alla propria quota di competenza. Di contro, nel quadro RM vige l'obbligo di indicare l'intero valore dell'immobile in colonna 1 del rigo RM33, mentre nella successiva colonna 3 si evidenzierà la percentuale di possesso.

Esempi di compilazione

Di seguito si propongono alcuni esempi di compilazione, soprattutto per evidenziare le differenze esistenti tra il quadro RW e il quadro RM.

Esempio 1

Conto corrente con giacenza a fine anno di €4.800.

Flussi dall'estero verso l'Italia di €3.000.

Il quadro RW non deve essere compilato. Infatti, la sezione II è di ammontare inferiore ad €10.000 ed anche i flussi della sezione III non obbligano al monitoraggio.

La sezione XVI del quadro RM, invece, deve essere compilata.

Sez. XVI - Imposta su immobili e attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, commi da 13 a 22, D.L. n. 201/2011		Valore immobili	Valore attività finanziaria	Quota possesso	Periodo	Imposta dovuta	Credito d'imposta	Imposta da versare
RM33	1	,00	4.800,00	100	12	34,00	,00	34,00
RM34	1	,00	,00			,00	,00	,00

In particolare, non si pongono grossi problemi nell'indicazione del valore dell'attività finanziaria, posto che la patrimoniale dovuta per i conti correnti è di importo fisso.

Esempio 2

Conto corrente, cointestato, con giacenza a fine anno di €7.000.

Presenza di un immobile cointestato con il coniuge dal valore complessivo di €300.000.

Flussi di rientro in Italia di €12.000 e flussi in uscita verso l'estero di €6.000.

Il quadro RW deve essere compilato come segue:

- in sezione II, si indicano sia il conto corrente per l'importo complessivo di €7.000, sia l'immobile pro quota per l'importo di €150.000;
- in sezione III si evidenziano i flussi di €12.000 verso l'Italia e i flussi di €7.000 verso l'estero.

Nel quadro RM bisogna evidenziare sia la patrimoniale riferita all'immobile, con l'indicazione dell'intero valore di €300.000 e la quota di possesso, sia la patrimoniale da pagare sul conto corrente.

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2011		Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
RW4	1	2	3	7.000,00	4 <input type="checkbox"/>
RW5	1	2	3	150.000,00	4 <input type="checkbox"/>
RW6	1	2	3	,00	4 <input type="checkbox"/>

Necessario indicare il codice dello stato estero (vedere istruzioni)

Necessario indicare il codice dell'operazione (istruzioni)

Da barrare se il conto è infruttifero. Non si barra in relazione agli immobili

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2011		Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	Importo
RW10	6	1	2	3	4	5	12.000,00
RW11	6	1	3	4	5	7	6.000,00

Sono da riportare i dati della banca italiana

Sez. XVI - Imposta su immobili e attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, commi da 13 a 22, D.L. n. 201/2011)		Valore immobili	Valore attività finanziaria	Quota possesso	Periodo	Imposta dovuta	Credito d'imposta	Imposta da versare
RM33	1	300.000,00	,00	50	12	1.140,00	,00	1.140,00
RM34	1	7.000,00	,00	50	12	17,00	,00	17,00

Si ritiene che nel caso di contestazione l'importo di €34 sia da suddividere

Esempio 3

Possesso di un natante all'estero dal valore di €100 mila.

Si compila la sezione II del quadro RW.

Non si compila il quadro RM.

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2011

	Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
RW4	1	2	100.000,00	<input type="checkbox"/>
RW5	1	2	,00	<input type="checkbox"/>
RW6	1	2	,00	<input type="checkbox"/>

Necessario indicare il codice dello stato estero (vedere istruzioni)

Necessario indicare il codice dell'operazione (istruzioni)

Non si deve barrare la casella

EUROCONFERENCE
EDITORE

OFFERTA SPECIALE ENTRO IL 30 APRILE

UNICO 2012 Società di Capitali	UNICO 2012 Società di Persone	UNICO 2012 Persone Fisiche	Guida alla dichiarazione IRAP 2012
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------



**Acquista i 4 TESTI
e hai uno sconto del 20%**

€ 95,00 (anzichè € 119,00)

Offerta cumulabile con lo sconto Privilege Card 



**Gruppo
EUROCONFERENCE®**
costruiamo competenze



**ACQUISTA L'OFFERTA
SUL SITO**